

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1255

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 2937)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 1988*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assi-
curare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia
settentrionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, recante interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti»;

al comma 3, le parole: «che consegua il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nominato per effetto dei commi 2 e 2-bis»;

al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

All'articolo 4:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi al fine di ovviare alle gravi disfunzioni delle sovrintendenze scolastiche e dei provveditorati agli studi dell'Italia settentrionale, dovute prevalentemente a carenze di personale che, perdurando da molti anni, determinano negative e ormai intollerabili ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni scolastiche comprese negli ambiti territoriali di competenza dei predetti uffici;

Considerato che tale situazione crea preoccupate e diffuse reazioni a livello delle comunità locali interessate e degli organi ed enti che le rappresentano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono incrementate, per le diverse qualifiche funzionali, di complessive 200 unità, secondo quanto previsto dalla annessa tabella A, quadro b).

(*) Vedi inoltre il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1988.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono utilizzabili ai fini del riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà ai fini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici interessati si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle unità amministrative di personale direttivo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole funzionanti negli ambiti territoriali di competenza, delle relative classi e degli alunni.

Articolo 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le situazioni di soprannumerarietà di personale esistente alla predetta data negli uffici scolastici indicati nell'articolo 1, comma 3, sono riassorbite soltanto in corrispondenza del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti e disponibili.

Articolo 3.

1. Nella prima attuazione del presente decreto i posti resi disponibili, nelle singole qualifiche non dirigenziali, dall'incremento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, sono conferiti agli idonei compresi nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi pubblici espletati o banditi negli ultimi 5 anni per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1. Tali graduatorie sono utilizzate, per ciascuna qualifica, nell'ordine cronologico di espletamento dei rispettivi concorsi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. I posti ancora disponibili dopo l'applicazione del comma 1 sono coperti mediante passaggi di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, che ne faccia domanda. Qualora, per le singole qualifiche, il numero degli aspiranti al passaggio sia eccedente rispetto a quello delle disponibilità, ai passaggi stessi si provvede secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza, dando precedenza al personale in posizione di soprannumerarietà. I passaggi sono disposti secondo le modalità previste dall'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche funzionali di provenienza e quelle di inquadramento, stabilite nell'annessa tabella B. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. La posizione economica già acquisita è comunque fatta salva, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base del livello nel quale è immesso, la retribuzione individuale di anzianità di godimento alla data del passaggio; questa è incrementata della differenza tra i due stipendi

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

base nel caso in cui quello percepito nel ruolo di provenienza sia di importo superiore a quello di nuova attribuzione, ed è, invece, ridotta di tale differenza nel caso contrario.

3. Per il personale che consegua il passaggio di ruolo ai sensi del comma 2 sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione appositi corsi di formazione in relazione anche all'introduzione di procedure informatizzate. La durata di tali corsi, che si svolgeranno nel primo anno di servizio, non potrà essere superiore a 30 giorni anche non continuativi.

4. I posti che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla legge 11 ottobre 1986, n. 699, e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito, né distaccato o comandato o comunque utilizzato in uffici aventi sede in regioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, ivi compresi quelli dei gabinetti e delle segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Articolo 4.

1. I posti di primo dirigente di cui alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono incrementati, per le dotazioni organiche stabilite dai quadri A e D, secondo quanto previsto dall'annessa tabella A, quadro a).

2. Nella prima attuazione del presente decreto, detti posti sono conferiti agli idonei dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, espletati o in via di espletamento, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore del presente decreto. La nomina è conferita secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando, alternativamente, i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

3. I posti disponibili dopo l'applicazione del comma 2, saranno conferiti mediante le procedure previste dall'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. I posti di cui al presente articolo, sono ripartiti esclusivamente tra gli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali elencati nell'articolo 1, e secondo le modalità previste.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2-bis. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti.

3. Per il personale nominato per effetto dei commi 2 e 2-bis sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione appositi corsi di formazione in relazione anche all'introduzione di procedure informatizzate. La durata di tali corsi, che si svolgeranno nel primo anno di servizio, non potrà essere superiore a 30 giorni anche non continuativi.

4. I posti che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono conferiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla legge 11 ottobre 1986, n. 699, e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

5. *Identico.*

Articolo 4.

1. *Identico.*

2. Nella prima attuazione del presente decreto, detti posti sono conferiti agli idonei dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, espletati o in via di espletamento, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1. La nomina è conferita secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando, alternativamente, i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 420 milioni per l'anno 1988, in lire 8.414 milioni per l'anno 1989 e in lire 11.794 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1988.

COSSIGA

DE MITA - GALLONI - AMATO -
FANFANI - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dagli articoli 1 e 4)

DOTAZIONE ORGANICA

QUADRO a)

La tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, così come incrementata dal presente decreto, relativamente ai livelli di funzione E dei Quadri A e D, è la seguente:

«TABELLA IX

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO A - DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA.

C	Dirigente generale	11	Direttore generale	9
			Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	135	Capo servizio	4
			Vice direttore generale....	9
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	13
			Sovrintendente regionale scolastico	15
			Provveditore agli studi ..	94
E	Primo dirigente	207	Direttore di divisione e vice consigliere mini- steriale	207

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A
(prevista dagli articoli 1 e 4)

Identica.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

QUADRO D - DIRIGENTI PER I SERVIZI DI RAGIONERIA.

D	Dirigente superiore	6	Ispettore generale di ragioneria	6
E	Primo dirigente	22	{ Direttore di ragioneria	} 22»
			{ Ispettore capo	
		28		

QUADRO b)

Incremento delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni:

Qualifiche	Nuova dotazione organica	Precedente dotazione organica
a) <i>ex carriera direttiva amministrativa:</i>		
VIII } VII }	862	837
b) <i>ex carriera direttiva di ragioneria:</i>		
VIII } VII }	571	561
c) <i>ex carriera direttiva statistici:</i>		
VIII } VII }	20	20

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

Segue: TABELLA A

Qualifiche —	Nuova dotazione organica —	Precedente dotazione organica —
d) <i>ex carriera di concetto di ragioneria:</i>		
VII } VI } 637 622
e) <i>ex carriera di concetto amministrativa:</i>		
VII } VI } 3.724 3.649
f) <i>ex carriera esecutiva:</i>		
V } IV } 3.752 3.707
g) <i>ex carriera esecutiva di meccanografia:</i>		
V } IV } 150 130
h) <i>ex carriera ausiliaria:</i>		
III } II } 1.035 1.025
i) <i>ex carriera ausiliaria addetti al servizio automezzi:</i>		
III } II } 130 130
l) <i>personale operaio:</i>		
IV } III } II } 23 23
	<hr/> 10.904	<hr/> 10.704

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TABELLA B.
(prevista dall'articolo 3)

CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE DEL PERSONALE
NON DOCENTE E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CENTRALE E PERIFERICA

Personale non docente
della scuola

Personale dell'amministrazione
centrale e periferica

V qualifica

VI qualifica
VII qualifica

IV qualifica

IV qualifica
V qualifica

III qualifica

II qualifica
III qualifica

Nota: Il personale non docente della scuola transita nelle qualifiche VII, V e III se alla data del 13 luglio 1980 era in possesso, rispettivamente, dei parametri 255, 183 e 163 o superiori.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA B.
(prevista dall'articolo 3)

Identica.